

## UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Provincia di Modena

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### PARERE N. 17/2025

Oggetto: **Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.**

L'Organo di Revisione dell'Unione delle Terre d'Argine, nella persona del Dott. Fabio Forti,

#### **Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che stabilisce: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558"*;
- il documento recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

#### **Preso atto che:**

- è stato pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020 il Decreto attuativo a cui fa riferimento l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che dispone "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione", con l'impegno da parte dei rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti di redigere una successiva circolare interpretativa di indirizzo.
- il DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2020, avente oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.", emanato in attuazione dell'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019 sopra richiamato, è stato pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020, con l'impegno da parte dei rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti di redigere una successiva circolare interpretativa di indirizzo.
- Il Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.
- Al momento attuale, comunque, i documenti sopra elencati non regolano direttamente l'Unione ma solo i Comuni alla stessa aderenti.

**Preso atto inoltre che:**

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, prevede l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Rilevato** che i Dirigenti dei Settori dell'Ente hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**Visti**

- la sezione 3.3.1 del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, inoltrato in data 06/03/2025;

**Preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

**Atteso** che le procedure di progressione verticale effettuate nel limite del finanziamento specifico non generano né consumano capacità assunzionale (art. 1, comma 612, legge 234/2021)

**Rilevato che:**

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

**Preso atto:**

- che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, dal 2022, risulta come segue: **Ammontare anno 2008 € 17.629.544,92**

- che le previsioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL del 16/11/2022 e al CCNL personale dirigenziale Area Funzioni locali 17 dicembre 2020.

- che la capacità assunzionale di lavoro flessibile di cui all'articolo comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ammonta a euro **2.108.858,14 a partire dall'anno 2022**, in quanto l'Unione è in regola con il vincolo dell'art. 1, comma 562, legge 296/2006 (da tale ammontare sono escluse la spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti);

**Rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

**Considerato** che:

- in materia di approvazione piano dei fabbisogni, sono state emanate le seguenti disposizioni normative:
  - l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, "Piano Integrato di attività e organizzazione", che, al comma 6, prevede l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
  - il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81, "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", che prevede che, tra gli altri, il Piano dei Fabbisogni venga assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 22 luglio 2022 recante "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche";

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**A c c e r t a**

- che la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 consente di rispettare:
  - il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
  - il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
  - il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;
  - la sussistenza delle correlate risorse finanziarie, come previsto espressamente dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017;
  - il budget previsto dall'art. 1, comma 612, legge 234/2021 per quanto riguarda le progressioni verticali;

**E s p r i m e**

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla sezione 3.3. del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027.

Data della firma digitale

Il Revisore  
Dott. Fabio Forti  
F.to digitalmente